

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Provincia di Modena

VERBALE N. 51 del 30.11.2022

OGGETTO: Fondo risorse decentrate del personale non dirigente del Comune di Campogalliano: costituzione in via definitiva per l'anno 2022 e in via provvisoria per l'anno 2023

La sottoscritta Dott.ssa Francesca Zennoni, Revisore dei Conti, nominato con atto del Consiglio Comunale n. 14 del 26.03.2021,

Vista ed esaminata la documentazione trasmessa in data 29.11.2022 dal Dirigente del Settore 2° - Servizi al Personale dell'Unione Terre d'Argine, delegata alla gestione del personale del Comune di Campogalliano e in particolare:

- Richiesta di attestazione e certificazione ai sensi degli artt. 40, comma 3-*sexties*, e 40-*bis*, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001;
- Proposta di determinazione dirigenziale avente ad oggetto: **“Costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigente e determinazione delle risorse destinate alle retribuzioni di posizione e di risultato delle posizioni organizzative del Comune di Campogalliano, in via definitiva per l'anno 2022 e in via provvisoria per l'anno 2023. Adeguamento in aumento del limite al trattamento accessorio del personale per l'anno 2022”**;
- Relazione tecnico-finanziaria, di cui alla circolare n. 25/2012 della RGS, relativa alla costituzione anzidetta;
- Allegato “A” relativo alla verifica ed eventuale adeguamento del limite al trattamento accessorio ex art. 33, c. 2 del D.L 34/2019;
- Allegato “B” ovvero il prospetto di costituzione del Fondo ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21.05.2018;
- Allegato “C” ovvero il prospetto di determinazione delle risorse destinate alle retribuzioni di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;

Richiamati:

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:
“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;
- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:
“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;
- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:
“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;
- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:
“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;
- l'art. 33, c. 2, ultimo periodo, del d.l. 34/2019, testualmente recita:
“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;
- il Decreto del Ministro della pubblica amministrazione del 17 marzo 2020 ha specificato che:
“il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;
- il paragrafo 5.2) del principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011;

- le Circolari della Ragioneria generale dello Stato n. 25/2012, con cui sono stati approvati gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria che devono essere certificate dall'organo di controllo, e n. 13/2016, che raccomanda ove possibile una certificazione della costituzione del fondo autonoma rispetto alla certificazione del contratto integrativo;

Considerato che:

- le risorse finanziarie destinate al Fondo risorse decentrate sono determinate annualmente dagli Enti ai sensi dei vigenti contratti collettivi (nella fattispecie, l'articolo 67 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018) e compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente, entro i limiti di legge di contenimento della spesa totale di personale e al trattamento accessorio del personale;
- in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il nuovo CCNL Funzioni locali per il triennio 2019-2021, il quale prevede all'art. 79 nuove disposizioni relative alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate. L'art. 79, comma 5 del nuovo CCNL prevede che le risorse aggiuntive previste per gli anni 2021 e 2022 saranno computate come risorse variabili ed una tantum nel Fondo relativo al 2023. In considerazione del fatto che nella fase iniziale di istruttoria di determinazione del Fondo, in particolare di quello provvisorio per il 2023, la sottoscrizione del nuovo CCNL non era ancora avvenuta, il Fondo 2023 è stato costituito con le vecchie regole (CCNL 21.05.2018), riservandosi l'adeguamento nel corso del 2023;

Preso atto che:

- l'Ente, con la proposta di determinazione dirigenziale citata in premessa, intende costituire il Fondo risorse decentrate del personale non dirigente in via definitiva per l'anno 2022 e in via provvisoria per l'anno 2023;
- gli importi iscritti nel Fondo risorse decentrate trovano copertura finanziaria nelle apposite voci di bilancio del vigente Bilancio di previsione 2022-2024 afferenti alla spesa del personale, come meglio dettagliato all'interno della documentazione trasmessa;
- l'Ente ha rispettato nel 2021 il vincolo del pareggio di bilancio ed è presumibile che il vincolo sarà rispettato anche nell'anno 2022, essendo il vigente bilancio di previsione improntato a tale principio;
- l'Ente ha rispettato nel 2021 sia il limite alla spesa totale di personale rappresentato dal valore medio della corrispondente spesa nel triennio 2011-2013 (art. 1, comma 557 e 557-*quater* legge 296/2006), sia il limite al trattamento economico accessorio del personale costituito dal valore dell'anno 2016 (art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017), e i dati in possesso a momento attuale fanno presumere che saranno rispettati anche nel 2022;
- è stato determinato provvisoriamente in euro 14.674,00 l'adeguamento in aumento del limite al trattamento accessorio ai sensi dell'art. 33, comma 2, D.L. 34/2019, di cui euro 10.854,00 come Fondo risorse decentrate e euro 3.820,00 come risorse destinate alle retribuzioni di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, fatta salva la conferma o meno a consuntivo sulla base delle assunzioni/cessazioni a tutto il 31.12.2022;
- il Fondo risorse decentrate viene costituito in via definitiva per il 2022 per un ammontare di euro 154.748,00 e in via provvisoria per il 2023 per un valore complessivo di euro 126.542,00;
- le risorse destinate alle retribuzioni di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono determinate in via definitiva per il 2022 in euro 45.985,25 e in via provvisoria per il 2023 in euro 47.750,00;

Tutto ciò premesso, il Revisore

CERTIFICA

la Relazione tecnico-finanziaria avente ad oggetto la costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigente del Comune di Campogalliano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40, comma 3-*sexies* del d.lgs. 165/2001, nei seguenti importi complessivi:

	Fondo 2022 definitivo	Fondo 2023 provvisorio
Totale generale Fondo costituito	154.748,00	126.542,00
Valore limite (art. 23, c. 2 D.lgs. 75/2017)	126.467,00	115.613,00
<i>di cui adeguamento ex art. 33, comma 2, D.L. 34/2019</i>	<i>10.854,00</i>	<i>0,00</i>
Risorse entro tetto	120.941,00	102.637,00
Risorse extra tetto	33.807,00	23.905,00

ATTESTA

la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa coi vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40-*bis*, comma 1 del d.lgs. 165/2001.

Il Revisore

Dott.ssa Francesca Zennoni

firmato digitalmente